CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784

Ordinanza n. 270 del 18 Maggio 2020

OGGETTO: Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio Comunale. Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie **con efficacia dal 18 maggio 2020 fino al 31 luglio 2020.**

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.P.C.M. 1.03.2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19;

- il D.P.C.M. 4.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

- il D.P.C.M. 8.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.P.C.M. 9.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale » pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- l'ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

il D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante all'art. 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio, nonché l'efficacia dal 14 aprile al 03 Maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del'8,9,11, 22 marzo 2020 e 1 Aprile 2020;

- **VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell'8 marzo 2020, n.4 del1 0marzo2020, n.5 dell'11 marzo2020, n.7 del14 marzo 2020, n.12 del 20marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020,n. 29 del 13 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile2020, n. 35 e 36 del 24 aprile 2020, n. 37 del 29 aprile 2020, n. 38 del 30 aprile 2020, n. 40 del 6 maggio 2020 e 41 del 9 maggio 2020 ;

RICHIAMATI:- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.P.C.M. 01 aprile 2020 contenente la proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- la dichiarazione dell'OMS del 30 gennaio con la quale ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per poi con l'ultima dichiarazione dell'11 marzo definirla come "situazione pandemica";

VISTO il D.P.C.M 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020) in vigore dal 04 Maggio 2020 ;

VISTA la Circolare del Ministero degli Interno del 02.05.2020- Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero Territorio Nazionale;

CONSIDERATO, altresì, che -il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 ha stabilito nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'Ordinanza Del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 17.05.2020 " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie- Allegato A- Allegato 1;

CHE il periodo di lock-down e le ulteriori limitazioni imposte nel territorio regionale, si sono rivelate efficaci ed appare possibile perseguire la ripresa delle normali attività, ferma restando la necessità di mantenere comportamenti rispettosi dell'igiene e del distanziamento interpersonale, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio;

CHE è necessario promuovere una ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, sia in termini di servizi alle persone fisiche, di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, di prestazioni sanitarie presso le strutture pubbliche e private, tenendo conto della necessità di convivenza col virus che, sulla base della letteratura scientifica, proseguirà nei prossimi mesi;

CHE nell' Allegato A alla presente Ordinanza, "*Linee di Indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*" adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome rep. 20/81/CR01/COV19 del 16 maggio 2020, inserite nello specifico allegato al DPCM del 17 maggio 2020, sono individuate misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento o in ambiti analoghi;

CHE - nell'Allegato 1 alla presente Ordinanza sono fissate, altresì, le misure da adottarsi per la ripresa delle attività di specialistica ambulatoriale nei presidi ospedalieri pubblici e delle attività di ricovero, con classe di priorità A, presso le strutture ospedaliere pubbliche e private, ovvero private accreditate;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera aa) del DPCM 26/4/2020 la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, era stata già consentita e successivamente regolamentata nel territorio regionale con l'Ordinanza Sindacale n. 203/2020;

CHE le misure fissate nell'allegato A devono essere la base minima per ogni singola impresa, al fine di individuare quelle più efficaci in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni struttura e le procedure specifiche per mettere in atto dette misure;

CHE resta fondamentale la responsabilità individuale da parte dei clienti nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione e, a tal fine, l'esigenza di un'adeguata informazione rivolta alla clientela;

RITENUTO che - SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure che seguono la logica della precauzione oltre che le norme di legge e le prescrizioni delle Autorità sanitarie;

Che con la riapertura delle suddette attività ci si potrà muovere all'interno della Regione senza dover giustificare lo spostamento agli organi di controllo, fermo restando il divieto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento, di protezione e igiene, con particolare riferimento a quanto fissato nel DPCM 17 maggio 2020;

CHE il modulo di autocertificazione rimarrà obbligatorio per gli spostamenti extraregionali consentiti, cosi come devono restare obbligatorie le modalità di censimento per i rientri nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, ovvero per motivi di salute, nonché per il rientro presso la propria residenza, per il quale resta da adottarsi la misura della quarantena obbligatoria di 14 giorni a scopo precauzionale;

RITENUTO necessario ribadire, come obbligatorio, l'uso delle mascherine per tutti i soggetti, ad eccezione di quelli esentati dalla legge, che si rechino presso una delle attività consentite e comunque nelle situazioni in cui la distanza interpersonale non sia garantita;

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze, aventi ad oggetto "Emergenza Covid 19- Misure Tutela Salute Pubblica" e "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19- Adozione ulteriori limiti alla circolazione dei cittadini e alla fruizione degli spazi pubblici"

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di incrementare una compiuta azione di prevenzione, impone la prosecuzione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che, sulla base di quanto espresso, nel territorio comunale, è possibile adottare le misure specificate nella narrativa di cui sopra, ferme restando le altre disposizioni nazionali e regionali la cui efficacia non sia stata esplicitamente revocata o modificata

ORDINA

Per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, nel Territorio del Comune di Bisignano, sono adottate le seguenti misure:

1. **A decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Non è necessario, pertanto, giustificare lo spostamento delle persone fisiche, agli organi di controllo, fermo restando il divieto di assembramento in qualsiasi luogo, il rispetto delle misure di distanziamento, di protezione e igiene, con particolare riferimento a quanto previsto nel DPCM 17 maggio 2020. Il modulo di autocertificazione rimane obbligatorio per gli spostamenti extraregionali consentiti.**
2. **Tali misure potranno essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3 del citato Decreto Legge, con riferimento al particolare aggravamento della situazione epidemiologica Regionale.**
3. **Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, da e per la Regione Calabria, salvo che per comprovate esigenze lavorative, ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza.**
4. **Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, nella regione Calabria, da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza.**
5. **In ogni caso, i rientri consentiti previsti ai precedenti punti 3 e 4, dovranno essere preventivamente comunicati, attraverso il portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it e seguiti dalla quarantena domiciliare obbligatoria a scopo precauzionale (di 14 giorni), previa prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente – che disporrà la necessaria sorveglianza, con le modalità già fissate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di emanazione della presente, dandone comunicazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza. La quarantena non si applica ai rientri consentiti per motivi di salute, di lavoro e per le fattispecie già esentate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di adozione della presente.**
6. **È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte, attraverso la prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale, alla misura dell'isolamento domiciliare per provvedimento dell'Autorità Sanitaria, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. Il divieto di mobilità vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto, caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante;**
7. **La quarantena precauzionale è applicata, attraverso prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale, con provvedimento dell'Autorità Sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al SARS-CoV-2/COVID-19, agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.**
8. **È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E' fatto obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell'uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati**

dall'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Eventuali riunioni, ove non sia possibile la realizzazione con modalità a distanza, si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

9. E' consentita dal 18 maggio 2020 l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali anche presso i presidi ospedalieri, sia quelli direttamente gestiti dalle Aziende Sanitarie che quelli afferenti alle Aziende Ospedaliere, precedentemente sospese, da ultimo, con Ordinanza n. 40/2020, nonché l'attività di ricovero con classe di priorità A (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019), da erogarsi a cura delle strutture pubbliche, private accreditate e private autorizzate, nel rispetto delle misure minime fissate in allegato 1 alla presente Ordinanza, che ne è parte integrante. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni fissate nel DPCM 17 maggio 2020 e nelle norme di legge vigenti. 10. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone, si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
10. Dal 18 maggio 2020 è consentita l'apertura delle attività economiche, produttive e sociali indicate in allegato A alla presente Ordinanza, che ne è parte integrante; tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti e delle misure minime previste nel suddetto documento "Linee di Indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" rep.20/81/CR01/COV19 del 16 maggio 2020, adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, allegato al DPCM 17 maggio 2020, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento o in ambiti analoghi.
11. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020.
12. A decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia, allegate al DPCM 17 maggio 2020.
13. Le attività produttive industriali e commerciali, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, come previsto all'art. 2 del DPCM 17 maggio 2020.
14. Il mancato rispetto dei contenuti dell'Allegato A alla presente Ordinanza, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
15. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, la Regione monitora, con cadenza giornaliera, l'andamento della situazione epidemiologica sul territorio e, riguardo a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono oggetto di comunicazione da effettuarsi a cura della Regione ai sensi dell'art. 1 comma 16 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, anche ai fini dell'eventuale introduzione di misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 19. Restano sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
16. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020.

13. **Restano sospese tutte le altre attività indicate nel DPCM 17 maggio 2020.**

La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica comunale, ovvero alla luce dell'emanazione di nuove linee guida con aggiornamenti della letteratura scientifica.

Sono confermate le disposizioni di cui alle precedenti ordinanze relative all'Emergenza Covid-19 nelle parti non contrastanti con il presente provvedimento.

DISPONE

la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;

DISPONE, altresì,

Che la presente ordinanza ha effetto immediato e trova applicazione fino al 31/07/2020, salvo eventuali aggiornamenti a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica comunale, ovvero alla luce dell'emanazione di nuove linee guida con aggiornamenti della letteratura scientifica o eventuali proroghe per disposizioni di legge

La trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Cosenza, al sig. Questore di Cosenza, al Comando di Polizia Locale; al Commissariato della Polizia di Stato; al Comando dei Carabinieri di Bisignano, al Comando Gruppo della Guardia di Finanza, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 (art. 650 del Codice Penale). Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Bisignano, lì 18/05/2020

Il Sindaco

Dott. Francesco Lo Giudice

COMUNE DI BISIGNANO (CS)